



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Registro Deliberazioni del 28-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di aprile alle ore 19:00 a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Filippini Ivan	Presente	Marcionni Donatella	Presente
Codurelli Ivan	Presente	Togni Sergio	Presente
Negri Alessandro	Presente	Branchi Laura	Presente
Motalli Luca	Assente	Vir Andrea	Presente
Marchioni Silvana	Presente	Marchetti Gian Piero	Presente
Opiatti Ermanno	Presente	Travaini Matteo	Presente
Mingardi Marco	Presente		

Presenti...: 12

Assenti....: 1

Il **SEGRETARIO COMUNALE, Faldetta Dott.ssa Mirella**, provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Filippini ing. Ivan**, nella sua qualifica di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno, in oggetto individuata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la delibera dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la delibera dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha definito i criteri per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la delibera dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la delibera dell'Arera n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ha avviato disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/19 e del D.P.C.M. 21/02/2025 n. 24;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della citata Legge n. 147/2013, le tariffe sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- il comma 683 del suddetto articolo, che recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...»;
- il comma 5-quinquies, dell'art. 3, del D.L. 228/2021 il quale recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello della deliberazione del bilancio di previsione..."

Richiamati:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/12/2022, modificato con deliberazione approvata nella seduta odierna e resa immediatamente eseguibile;
- la Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 30/12/2022 e successivamente aggiornata con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 09/04/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2024 con la quale è stato approvato e validato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti – aggiornamento biennale 2024-2025;

Preso atto che le entrate tariffarie massime applicabili, nel rispetto del limite crescita meglio evidenziato nella relazione di accompagnamento al PEF finale, saranno pari ad Euro 784.333,00, (dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 di Euro 1.944,00), di cui Euro 588.661,00 relative alle componenti di costo variabile ed Euro 195.672,00 relative alle componenti di costo fisso;

Tenuto conto che secondo quanto previsto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla *potenzialità di produzione dei rifiuti come segue*:

- 79,50% a carico delle utenze domestiche;
- 20,50% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che:

- Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (k_a e k_b) di produttività in maniera diversa sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa in modo da mantenere un'omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle diverse fasce di utenza;
- Per le utenze non domestiche sono stati utilizzati dei coefficienti di produttività (k_c e k_d) di cui al D.P.R. n. 158/1999, sia per la parte fissa che per la parte variabile, in misura diversa tra le varie categorie; si è inoltre tenuto conto della realtà territoriale e della necessità di mantenere un'omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del limite di massimo di crescita tariffaria, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Di prendere atto che:

- nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico per la regolazione della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, la riscossione deve avvenire tramite documento di riscossione trasmesso agli Utenti una volta all'anno con la possibilità di pagare in un'unica soluzione o attraverso due rate di pagamento a scadenza semestrale;
- la delibera Arera n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025, per l'anno 2025, dispone che i gestori dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF;
- sulla base di quanto sopra vengono stabilite, per l'anno in corso, le seguenti scadenze di versamento:
 - prima rata: 20 luglio 2025;
 - seconda rata: 20 dicembre 2025;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio in data 14 gennaio 2025, delibera n. 6, sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

Considerato che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

Tenuto conto che:

- la delibera Arera n. 133/2025/R/rif ha dato avvio al procedimento e alle disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, prevedendo l'istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2025, della componente perequativa unitaria *UR3,a*, a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus inizialmente posta pari a 6 euro/utenza per anno, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
- che la componente potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale dei rifiuti;
- con successivi provvedimenti l'Autorità provvederà alla differenziazione della *UR3,a* tra utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato che la disposizione contenuta all'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 richiede il parere dell'organo di Revisione su "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali" e che, in combinato disposto con l'articolo 42, comma 2, lettera f), del TUEL, che ascrive alla

competenza consiliare anche la materia "f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;"

Ritenuto, quindi, che nei riguardi della proposta di delibera di approvazione delle tariffe TARI il parere dell'organo di revisione non sia obbligatorio, salvo il caso che l'acquisizione di tale parere sia prevista dalle disposizioni interne dell'Ente, in attuazione del c.6 dell'art.239 del TUEL che stabilisce che "Lo statuto dell'ente può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori", cosa non prevista nel vigente statuto e nei regolamenti in materia di fiscalità locale;

Richiamati gli interventi fatti in occasione del precedente punto riguardante il Regolamento TARI, che, per volontà comune dei consiglieri, sono da ritenersi validi anche per il presente punto, come di seguito riportati:

"Vicesindaco Alessandro Negri il quale, su invito del Presidente, spiega il punto in trattazione dicendo tra le altre cose che:

- *sul PEF trasmesso da SECAM lo scorso anno si è evidenziato un aumento dei costi del 26%, l'aumento dei costi è stato dovuto principalmente ad aumenti dei costi del gestore;*
- *che l'aumento è dipeso dalla modifica dei parametri di calcolo del servizio prima il calcolo si fondava sulla registrazione dei quantitativi presunti di rifiuti tenendo conto anche della grandezza del territorio, secondo le previsioni del d.lgs. 158, mentre non si calcolavano le ore di manodopera impiegate per il ritiro;*
- *che, a partire dall'anno 2024, tenuto conto anche delle ore di lavoro impiegate nell'attività di raccolta, si è visto che il costo del servizio era sottostimato;*
- *che nel 2019 c'era stato il Covid per cui si presumeva la difficoltà dei bar e dei ristoranti per cui era stato deciso di ridurre l'incidenza degli aumenti sulle utenze non domestiche. Questo approccio è stato mantenuto sino al 2024 ed ha portato ad una disparità di aumento delle tariffe tra utenze domestiche e utenze non domestiche che hanno registrato nell'ultimo quinquennio aumenti rispettivamente del +35% e del 12%;*
- *che a Teglio era stata prevista per bar e ristoranti una riduzione in deroga fino al 40% sulla tariffa minima che è stata mantenuta;*
- *che ARERA ammetteva un aumento massimo del 9.6% per cui, per recuperare l'aumento dei costi del servizio registrati a seguito delle nuove modalità di calcolo, sarebbe stato necessario nel 2026 recuperare la differenza non riconosciuta nel 2024 e nel 2025;*
- *che, quindi, nel 2024 c'è stato un primo aumento del 9.6 su tutte le utenze;*
- *che nel 2025, vista la cessazione dell'emergenza COVID, si è pensato di iniziare un percorso atto a riequilibrare gli aumenti tra utenze domestiche e utenze non domestiche per cui si è provveduto a modificare i quantitativi di rifiuti presunti attribuiti alle utenze passando da 80,5% domestiche e 19,5% non domestiche nel 2024 a 79,5% domestiche e 20,5% non domestiche nel 2025. Ne deriva un aumento delle tariffe nel 2025 del 7.5% per le utenze domestiche e del 14,2% delle utenze non domestiche.*
- *che dal 2025 si registra un aumento in tariffa di Legge, dipendente dal fatto che tra i costi ARERA ha introdotto anche una quota perequativa di 6 euro l'anno per finanziare il bonus sociale, al fine di esentare dalla TARI tutti coloro che hanno un'ISEE inferiore a 9.000 euro l'anno;*
- *che l'Amministrazione comunale, per contrastare la tendenza all'aumento del costo del servizio ha avviato un percorso di contenimento agendo su tre aree, quella del compostaggio domestico, quella dell'uso dei compostatori di comunità e quella della raccolta dell'umido umido delle utenze non domestiche;*
- *che, per incrementare il compostaggio domestico, lo sconto tariffario previsto nel regolamento comunale è stato portato dal 15% al 25% mentre sarà trasmessa, unitamente ai bollettini, una comunicazione ad hoc su come attivarlo;*

- *che si sta attendendo l'uscita della graduatoria di un bando di finanziamento per l'acquisto dei compostatori di comunità;*
 - *che dal 2026 c'è l'intenzione di attivare anche la raccolta dell'umido per le utenze non domestiche (circa quindici utenze);*
- *capogruppo di Minoranza Laura Branchi che chiede:*
- *chi pagherà quanto non versato per l'applicazione delle agevolazioni, visto che si applica a pioggia;*
 - *se si è valutato il caso dei condomini con tante famiglie in cui assegnare un compostatore a famiglia potrebbe portare alla conseguenza di dover gestire un consistente numero di compostatori;*
- *vicesindaco Alessandro Negri il quale spiega che:*
- *il costo delle agevolazioni si spalmerà sugli altri utenti e che l'effetto si vedrà sul primo anno, perché dal secondo anno si dovrebbe avere una riduzione di volume dei rifiuti con conseguente diminuzione della parte variabile della TARI;*
 - *i compostatori nei condomini non potranno essere condivisi ma si potranno prevedere degli scompartimenti all'interno di un compostatore, l'importante che ad ogni utenza corrisponda uno spazio dedicato;*
- *consigliere di Minoranza Andrea Vir che osserva che, se uno deve avere anche l'orto, l'iniziativa non potrà avere successo visto che in certe zone di Teglio meno della metà dei cittadini ha un orto per cui ci saranno pochissimi privati che raccoglieranno per poi smaltire in proprio e per questo propone un compostaggio domestico in chiave di raccolta e compostaggio di quartiere che consenta a tutti di compostare;*
- *consigliere di Minoranza Matteo Travaini che chiede chi controllerà?*
- *vicesindaco Alessandro Negri il quale risponde che:*
- *si farà un controllo a campione;*
 - *che raccogliere l'umido porta a porta costerebbe troppo (circa 200.000 euro aggiuntivi);*
 - *con i contenitori comunitari costa qualcosa in meno ma la TARI non si ridurrebbe per cui il primo passaggio deve essere quello del compostaggio nell'orto e, se non basterà, si faranno le opportune valutazioni.*
- *consigliere di Minoranza Andrea Vir che replica proponendo di farla di quartiere solo per i grossi nuclei abitati in modo che il costo si riduca (es. San Giacomo);*
- *vicesindaco Alessandro Negri il quale dice che:*
- *Nei centri dove le utenze non hanno giardini l'intenzione è dotare di macchine per il compostaggio di comunità in cui gli utenti possono conferire l'umido nella macchina di compostaggio che diventa terriccio. La gestione in quel caso è del comune per il compostaggio di comunità.*
- *consigliere di Minoranza Andrea Vir che chiede come sarebbe gestito lo sconto in questo caso.*
- *vicesindaco Alessandro Negri che, rispondendo, chiarisce che:*
- *verranno registrate le tessere sanitarie, fatta la pesatura di quanto conferito con accreditamento dello sconto;*
 - *con il compostatore di comunità la gestione sarà del Comune e non del Gestore;*
- *capogruppo di Minoranza Laura Branchi la quale:*
- *critica il posizionamento del compostatore di fianco alla scuola;*

- *riferisce delle lamentele sul fatto che il servizio di SECAM non migliora mentre aumentano i costi della sua gestione;*

- *vicesindaco Alessandro Negri che risponde dicendo che:*

- *si può anche pensare di spostarlo al massimo entro il chilometro;*
- *Nel 2026 sicuramente ci sarà un altro aumento in quanto necessario per completare il recupero dell'aumento dei costi presentato lo scorso anno da SECAM, ma non si sa ancora quanto sarà in quanto non si conoscono ancora né i costi che il Gestore presenterà né quanto ARERA permetterà di aumentare”.*

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili delle aree competenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI n.8 favorevoli, n.4 astenuti (consiglieri del Gruppo di Minoranza LAURA BRANCHI, ANDREA VIR, MARCHETI GIAN PIERO e TRAVAINI MATTEO) e n.0 contrari, tutti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti - aggiornamento biennale 2024-2025, approvato e validato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2024 e dei documenti ad esso allegati;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del limite di massimo di crescita tariffaria, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio nella misura del 4%;
- 6) di dare atto che, ai sensi della deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, dovranno essere applicate le seguenti componenti perequative unitarie:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- 7) di dare atto che, ai sensi della deliberazione Arera n. 133/2025/R/rif, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, dovrà essere applicata la componente perequativa unitarie *UR3,a*, a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza per anno, salvo introduzione, da parte dell'Autorità, di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;
- 8) di stabilire, nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico per la regolazione della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, e tenuto conto della deroga prevista dalla delibera Arera n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025, le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2025:
 - prima rata: 20 luglio 2025;
 - seconda rata: 20 dicembre 2025;

- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) di pubblicazione le tariffe approvate con la presente delibera sul sito istituzione nella sezione "trasparenza rifiuti" raggiungibile dalla home page del sito, ai sensi della deliberazione Arera n. 444/2019/R/Rif del 31/10/2019 in tema di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti;
- 11) di demandare al responsabile dell'Area economico - finanziario - personale e tributi tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
- 12) di prendere atto che, a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

constatata l'urgenza di dover provvedere in merito;

CON VOTI n.8 favorevoli, n.4 astenuti (consiglieri del Gruppo di Minoranza LAURA BRANCHI, ANDREA VIR, MARCHETTI GIAN PIERO e TRAVAINI MATTEO) e n.0 contrari, tutti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex artt. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL SINDACO

Filippini ing. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2025

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 18-04-2025

Il Responsabile del Servizio

Cavazzi dott.ssa Anna

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità contabile.

Teglio, 18-04-2025

Il Responsabile del Servizio

Cavazzi dott.ssa Anna

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Registro Deliberazioni del 28-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 20-05-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 20-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Registro Deliberazioni del 28-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2025

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 28-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA

n. componenti il nucleo familiare	Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti)	Quota fissa utenza domestica Euro/mq
1 componente	0,84	0,297780
2 componenti	0,98	0,347410
3 componenti	1,08	0,382859
4 componenti	1,16	0,411219
5 componenti	1,24	0,439579
6 o più componenti	1,30	0,460849

UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE

n. componenti il nucleo familiare	Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti)	Quota variabile utenza domestica Euro/utenza
1 componente	0,86	53,69
2 componenti	1,62	101,13
3 componenti	1,80	112,37
4 componenti	2,20	137,34
5 componenti	2,90	181,04
6 o più componenti	3,40	212,25

UTENZA NON DOMESTICA

N. categoria	Attività	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE		TARIFFA TOTALE (fissa + variabile)
		Kc (coeff. potenzi- ale di prodüz.)	Quota fissa Euro/mq	Kd (coeff. di prodüz. Kg/mq. anno)	Quota variabile Euro/mq	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,327809	4,20	0,992529	1,320338
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili, sale da gioco	0,80	0,514211	6,55	1,547873	2,062084
3	Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio, depositi materiali edili, autotrasporti, magazzini senza vendita diretta	0,63	0,404941	5,20	1,228846	1,633787
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,276388	3,55	0,838923	1,115311
5	Alberghi con ristorante	1,33	0,854875	10,93	2,582939	3,437814
6	Alberghi senza ristorante, rifugi alpini, case vacanza, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie.	0,91	0,584915	7,49	1,770010	2,354925
7	Case di cura e riposo, colonie, caserme e convivenze	1,00	0,642763	8,19	1,935432	2,578195
8	Uffici, agenzie	1,13	0,726322	9,30	2,197743	2,924065
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	0,372803	4,78	1,129593	1,502396
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	0,713467	9,12	2,155206	2,868673
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria	1,52	0,977000	12,45	2,942140	3,919140
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista,	1,04	0,668474	8,50	2,008690	2,677164

	lavanderia					
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,16	0,745605	9,48	2,240280	2,985885
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,584915	7,50	1,772374	2,357289
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di produzione prodotti dolciari, az. Vinicole	1,09	0,700612	8,92	2,107943	2,808555
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, pizza al taglio	2,90	1,864013	23,80	5,624332	7,488345
17	Bar, caffè, pasticceria	2,18	1,401224	17,89	4,227702	5,628926
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie	2,38	1,529776	19,55	4,619987	6,149763
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	1,677612	21,41	5,059536	6,737148
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,62	2,326803	29,83	7,049321	9,376124
21	Discoteche, night-club	1,64	1,054132	13,45	3,178457	4,232589